

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENTE DI CALCIATORI

TITOLO II

Requisiti e modalità di iscrizione

Art.6

1. Il candidato che voglia sostenere la prova d'idoneità per l'iscrizione nell'Albo, deve inviare alla Commissione apposita domanda, redatta in conformità alle modalità e termini del bando pubblicato con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C..

Nella domanda il candidato deve indicare:

- a) di essere cittadino italiano, ovvero straniero residente ininterrottamente in Italia da almeno due anni, in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana;
- b) di avere conseguito il diploma di scuola media superiore o titolo di studio equipollente secondo la normativa italiana;
- c) di avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito;
- d) di non aver riportato condanne per delitti non colposi;
- e) di non aver riportato condanne in ambito sportivo nell'ultimo quinquennio, per un periodo superiore ad anni uno;
- f) di non aver riportato sanzioni per illecito sportivo, né aver in corso procedimenti per lo stesso titolo; né essere stato assoggettato a sanzione sportiva di preclusione da ogni rango o categoria della Federazione Italiana Giuoco Calcio o di altra Federazione associata alla F.I.F.A.;
- g) l'eventuale sussistenza delle posizioni di incompatibilità previste dal presente regolamento per il rilascio della licenza di agente.

Per quanto previsto dalle lettere c), d), e) f), sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

La domanda deve essere corredata dalla ricevuta attestante l'avvenuto versamento della tassa d'esame, nella misura stabilita dalla Commissione.

2. Saranno esclusi dalla prova, ovvero dal rilascio della licenza, i candidati che non siano in possesso dei requisiti previsti dal comma precedente e dal bando. Non costituisce causa di esclusione dalla prova la sussistenza di una posizione di incompatibilità prevista dal presente regolamento per il rilascio della licenza di agente.

3. Avverso il provvedimento della Commissione di esclusione dalla prova d'idoneità, è ammesso reclamo alla F.I.F.A.-Commissione dello Status del calciatore. Nel caso in cui la Commissione F.I.F.A. rigetti il reclamo l'interessato non può ripresentare domanda alla F.I.G.C. se non trascorsi due anni, dal provvedimento di esclusione.

Art.7

1. L'iscrizione e la permanenza nell'Albo sono incompatibili con qualsiasi incarico rilevante per l'ordinamento sportivo nell'ambito della F.I.F.A., o di una Confederazione, ovvero di una Associazione nazionale, o di una organizzazione alle stesse collegate, nonché di una società calcistica.

2.L'incompatibilità perdura per un anno dalla data della cessazione dei rapporti di cui al comma precedente. Nel caso di calciatori, l'incompatibilità cessa al termine della stagione sportiva nella quale gli stessi hanno concluso l'attività agonistica.

Art.8

1.Superata la prova d'idoneità, permanendo tutti i requisiti previsti per l'iscrizione, il candidato, al fine di ottenere l'iscrizione nell'Albo, deve:

- a)produrre una polizza assicurativa di responsabilità professionale rilasciata da compagnia di primaria importanza nazionale;
- b)versare la tassa d'iscrizione, nella misura stabilita dalla Commissione;
- c)sottoscrivere il codice di condotta professionale di cui all'Allegato "A".

2.Il testo della polizza deve essere conforme a quello deliberato dalla F.I.G.C., con la previsione di un massimale rapportato al volume d'affari dell'agente e comunque non inferiore a Euro 500,000.00 (cinquecentomila).

La polizza deve coprire sia il risarcimento di danni che le sanzioni disciplinari conseguenti a fatti e comportamenti verificatisi durante il periodo di validità della polizza, a condizione che la richiesta di risarcimento o il procedimento disciplinare siano stati iniziati entro un anno dalla data di scadenza della polizza. L'agente ha l'obbligo di rinnovare, pena l'automatica sospensione dall'Albo, la polizza assicurativa alla scadenza, inviando alla Commissione la relativa documentazione.

3.Per la permanenza nell'albo l'agente deve versare la quota annuale, nella misura stabilita dalla Commissione, pena la sospensione dall'Albo.

4.Il candidato, che, avendo conseguito l'idoneità, non provveda a richiedere l'iscrizione, corredata di tutta la documentazione relativa, nel termine perentorio di sei mesi dalla data del superamento della prova d'esame, decade dal diritto.

5.In deroga a quanto disposto dal comma 4, il candidato che superata la prova d'idoneità, si trovi in una delle posizioni di incompatibilità previste dal presente regolamento, deve richiedere l'iscrizione corredata di tutta la documentazione relativa, nel termine perentorio di sei mesi dal momento in cui è cessata la posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 7, comma 2.

Art.9

1.Le associazioni di calciatori ufficialmente riconosciute dalla F.I.G.C. che desiderano offrire un servizio di collocamento occupazionale ai calciatori, in conformità al presente regolamento, possono stipulare una loro polizza assicurativa di responsabilità professionale con massimale pari a quello di cinque licenze, ed avvalersi dell'attività di agenti, non oltre il numero di cinque, che siano membri effettivi dell'associazione da almeno cinque anni e che abbiano conseguito la qualifica di "*Agente di calciatori autorizzato dalla F.I.G.C.*" e siano iscritti all'Albo.